
Regolamento del Senato accademico

Membri (Statuto art. 15 cpv 5)

Il Senato comprende rappresentanti

- a. del corpo accademico professorale (10)
- b. del corpo accademico intermedio (5)
- c. del corpo studentesco (5)
- d. del personale dei servizi amministrativi, bibliotecari e tecnici (5).

Il Rettore, i Prorettori e i Decani ne fanno parte d'ufficio. Gli altri membri del rettorato partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Designazione (Statuto art. 17b)

I membri del Senato sono eletti dai rispettivi corpi, fra quanti manifestano la propria candidatura, come segue:

- a. il corpo accademico professorale elegge 10 professori di cui almeno uno per area disciplinare (architettura, medicina umana e scienze della vita, scienze economiche e giuridiche, scienze sociali, scienze informatiche, scienze matematiche e, scienze storico-letterarie);
- b. il corpo accademico intermedio elegge 3 dottorandi, 1 postdoc o collaboratore scientifico e 1 architetto collaboratore di atelier;
- c. il corpo studentesco elegge uno studente per facoltà; ciascuno con supplente;
- d. il personale dei servizi amministrativi, bibliotecari e tecnici elegge 5 collaboratori di cui almeno uno fra quanti operano all'Accademia.

Gli eletti si esprimono a titolo personale e senza mandato o istruzioni.

I mandati hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Il rettorato definisce le modalità di elezione.

Competenze (Statuto art. 17b)

Il Senato ha funzione consultiva e propositiva; in particolare:

- a. prende posizione e formula proposte su temi di interesse generale per l'USI, sia per iniziativa propria, sia su invito del CU o del Rettorato;
- b. propone e favorisce iniziative rivolte alla cooperazione tra facoltà, istituti e discipline al fine di promuovere la coesione tra le componenti dell'USI;
- c. discute la pianificazione strategica;

- d. propone all'attenzione del CU modifiche dello statuto;
- e. discute e propone i regolamenti sulle condizioni generali di lavoro;
- f. si pronuncia su temi sottoposti dal CU o dal Rettorato.

Presidenza (Statuto art. 17b)

Il Senato è presieduto dal Rettore coadiuvato da un Ufficio presidenziale comprendente un rappresentante per ciascun corpo e uno dei servizi.

Il Senato definisce tramite un proprio regolamento le sue modalità di funzionamento.

Comitato elettorale

Per garantire il regolare svolgimento delle elezioni del senato accademico è istituito un comitato elettorale comprendente:

- il rettore o un prorettore;
- il direttore amministrativo e il direttore amministrativo aggiunto;
- il responsabile del servizio qualità;
- un amministratore di sistema dei servizi informatici;
- un'assistente segretariale del Rettorato.

Il comitato elettorale

- definisce termini e tempi dell'elezione;
- verifica gli aventi diritto di voto, pubblica le liste per verifica da parte degli aventi diritto di voto;
- sollecita le candidature e la loro promozione;
- verifica i risultati e proclama gli eletti e i subentranti.

Diritto di voto e di eleggibilità

Hanno diritto di voto

- a. nel corpo professorale: i professori di ruolo (ordinari e straordinari), i professori-assistenti, i professori titolari e aggregati, attivi nel semestre elettorale [professori in sabbatico SI, professori in congedo non pagato NO]
- b. nel corpo intermedio: gli assistenti-dottorandi (compresi i dottorandi "esterni" senza contratto), gli assistenti postdoc, i collaboratori didattici e scientifici e gli architetti collaboratori di atelier con un contratto attivo nel semestre elettorale (minimo 6 mesi al 20% o equivalente); i docenti-ricercatori; i docenti a contratto annuale con attività principale (almeno 50%) all'USI;
- c. nel corpo studentesco: gli studenti regolarmente iscritti ai programmi di formazione di base (Bachelor e Master);
- d. nel personale amministrativo bibliotecario e tecnico: il personale amministrativo, bibliotecario e tecnico operante nei servizi e nelle facoltà dell'USI avente un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno due (2) anni senza interruzioni.

Non hanno diritto di voto:

- i docenti a contratto annuale con attività principale in un'altra istituzione;
- il personale amministrativo, bibliotecario e tecnico a contratto temporaneo;
- apprendisti e praticanti (stage).

Tutti gli aventi diritto di voto sono eleggibili, per i gruppi b) e d) alla condizione che abbiano un contratto di lavoro con un rapporto d'impiego almeno del 50%.

Candidati

Il CE pubblica le liste dei corpi e dei servizi per verifica degli interessati e sollecita le candidature entro un termine prestabilito.

Le candidature dei corpi professorali, intermedio e dei servizi sono individuali, mentre le candidature degli studenti sono accoppiate (titolare e supplente della medesima facoltà).

L'elenco dei candidati con i rispettivi profili (ed eventuali motivazioni e dichiarazione d'intenti) sono pubblicati nel portale del Senato.

Elezioni

Ciascun elettore esprime 2 preferenze tra i candidati, gli studenti una sola preferenza.

L'elezione si svolge per via elettronica.

Il Rettorato è garante della procedura.

Sono eletti

- a. nel corpo professorale: i sette (7) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna lista disciplinare, i tre (3) candidati che hanno il secondo miglior risultato per ciascuna lista; i due (2) candidati rimanenti sono subentranti;
- b. nel corpo intermedio: i tre (3) assistenti-dottorandi, l'assistente-postdoc o collaboratore scientifico o docente-ricercatore, l'architetto collaboratore di atelier che hanno ottenuto il maggior numero di voti; il quarto o secondo dei tre gruppi sono subentranti;
- c. nel corpo studentesco: la coppia che ha ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna facoltà;
- d. nel personale amministrativo bibliotecario e tecnico: i cinque (5) che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ritenuto almeno uno, ma non più di due, tra quanti operano all'Accademia; i più votati tra i non eletti sono ritenuti quali subentranti nel caso di rinuncia di un eletto nel corso del biennio (ritenuto il principio che quanti operano nei servizi dell'Accademia siano rappresentati).

Riunioni

Il Senato tiene due riunioni ordinarie, una per ciascun semestre.

Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Rettorato o da almeno un terzo dei membri del Senato.

Le date delle riunioni ordinarie dell'anno accademico seguente sono definite entro la fine del semestre estivo precedente.

L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio presidenziale e pubblicato al più tardi 3 settimane prima della data stabilita.

Delibere

Le delibere sono votate a maggioranza dei presenti e con voto palese.

Le delibere sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Senato.

In caso di parità decide il Presidente.

Il presente regolamento sarà completato e, se del caso, modificato dal Senato.

Febbraio 2017